

STATUTO DELLA
"FONDAZIONE DD CLINIC ENTE DEL TERZO SETTORE"

**

Articolo 1

Costituzione e denominazione

E' costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 [Codice del Terzo Settore, d'ora innanzi anche CTS], la fondazione denominata:

"FONDAZIONE DD CLINIC ENTE DEL TERZO SETTORE"

o in forma abbreviata

"FONDAZIONE DD CLINIC ETS".

La Fondazione si ispira ed applica i principi del Terzo Settore, nell'ambito del modello organizzativo della fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore e dal codice civile. Pertanto, la Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal Codice del Terzo Settore, dal codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, il concorso di quanti vi partecipano al perseguimento delle finalità della Fondazione.

Articolo 2

Sede, delegazioni e uffici

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Caserta (CE), all'indirizzo attuale di via Fratelli Bandiera n. 35.

Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune innanzi indicato può essere deliberato dall'Organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici Competenti.

Delegazioni e uffici potranno essere istituite con deliberazione del Consiglio di amministrazione al fine di svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della fondazione, attività di promozione, di sviluppo e di incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla fondazione stessa. L'ambito territoriale in cui intende operare la fondazione è quello nazionale.

Articolo 3

Durata

La durata della fondazione è a tempo indeterminato.

Articolo 4

Scopo ed oggetto della fondazione

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria, di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità e di



Michele Jonea

Antonio del Bello

produzione o scambio di beni o servizi.

In particolare, la Fondazione ha per scopo la promozione della salute in longevità attraverso la divulgazione e la promozione della biologia positiva.

La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, così come individuate dalle lettere b), g) e h), dell'Articolo 5, comma 1, del "CTS" che qui di seguito si riportano:

a) **interventi e prestazioni sanitarie** [art. 5, comma 1 lett.

b) del CTS], mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- creare di ambulatori territoriali di nutri-terapia metabolica (genomica e metabolomica) per la promozione della longevità in salute e della consapevolezza alimentare da agricoltura biologica, a chilometro zero, senza l'uso di pesticidi e fertilizzanti migliorando il microbioma del suolo;
- difendere il territorio da inquinanti ambientali (metalli pesanti, in primis);
- sperimentare modelli di agricoltura naturale a difesa della sostanza organica del suolo per contribuire ad invertire il cambiamento climatico;
- attività di prevenzione primaria con un network di ambulatori che possano applicare i recenti risultati della ricerca scientifica nel settore delle scienze dell'alimentazione;
- promuovere e finanziare progetti di educazione alimentare e di ricerca per ridurre il carico ambientale tossico di metalli pesanti e sviluppare progetti di metabolomica;

b) **formazione universitaria e post-universitaria** [art. 5, comma 1 lett. g) del CTS], mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- promuovere ed organizzare corsi di alta formazione in scienze dell'alimentazione, scienze delle "omiche" e tossicologia ambientale;
- promuovere ed organizzare in sanità e/o ECM;
- promuovere ed organizzare meetings, congressi, conferenze, forum, giornate di studio, convegni, promotion, tavole rotonde e webinar;

c) **ricerca scientifica di particolare interesse sociale** [art. 5, comma 1 lett. h) del CTS], mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- studio delle malattie ad eziologia di carattere ambientale e sulla relazione tra ambiente e cancro;
- ricerca scientifica sull'uso di sostanze naturali, o suoi estratti, e/o animali, nelle varie diluizioni, al fine di migliorare la salute delle persone ed in particolare in campo oncologico;
- studio e rilettura delle strategie terapeutiche in oncologia;
- ricerca e sviluppo della relazione tra malattie neuro-generative, ambiente e microrganismi;
- studio di metodi e sistemi per aumentare la sicurezza nella

categoria agroalimentare e nell'ambiente a tutela della salute pubblica;

- attività di relazioni scientifiche con Istituzioni accademiche nazionali ed internazionali con scambi reciproci, al fine di aumentare la conoscenza della ricerca scientifica di base e clinica in campo medico.

La Fondazione nell'esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, liberamente aderire ad altre associazioni e/o fondazioni, stipulare accordi con Università, organizzazioni ed enti, che operano con fini similari ai propri; finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere od ottenere contributi da Enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la ricerca, l'innovazione, la cultura e la diffusione del sapere scientifico.

In via esemplificativa e non tassativa, la Fondazione potrà in particolare:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;

b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

c) esercitare, a norma dell'Articolo 7 del Codice, attività di raccolta fondi - anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio di amministrazione può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità della Fondazione.

Alla fondazione resta interdetto l'esercizio in proprio di ogni attività medico-chirurgica e dell'attività professionale medico-sanitaria o infermieristica o di riabilitazione e di qualsiasi altra attività comunque riferibile alla gestione dell'incarico professionale ed all'esecuzione della prestazione medico-sanitaria, medico-assistenziale e paramedica che si intende comunque riservata e che, pertanto, potrà e dovrà essere personalmente svolta da coloro che, a norma delle vigenti leggi, siano medici o soggetti titolari dei richiesti titoli di studio e legalmente abilitati ed iscritti nell'apposito albo professionale, con diretta ed autonoma offerta



Handwritten signature: Debra del Bello

delle proprie prestazioni professionali, alle quali la fondazione resta totalmente estranea.

Inoltre, la Fondazione, mediante specifiche deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, per il perseguimento dei propri scopi potrà svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell'Articolo 6 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 5

Patrimonio e mezzi finanziari

Il patrimonio della Fondazione è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione del valore di euro cinquantamila (50.100,00), incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, da chiunque effettuati con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai fondatori o da terzi, e che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

- dai proventi e ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia

effettuato dal fondatore o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del Partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, solo ed in presenza delle seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

Il Consiglio di amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

Il Consiglio di amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio di amministrazione decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Articolo 6

Volontari e dipendenti

La Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di lavoratori dipendenti e "volontari".

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito sen-



Handwritten signatures and notes:
Jamee
Nekela
Dalm del Basso

za fini di lucro neanche indiretto; pertanto, le prestazioni e le attività dei volontari sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e di ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.

Le persone che prestano attività di volontariato devono essere assicurate per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi secondo le disposizioni dell'articolo 18 (Assicurazione obbligatoria) del CTS.

L'ammissione dei volontari è deliberata, su richiesta di questi, dal Consiglio di Amministrazione e dovranno essere iscritti in apposito Registro.

Articolo 7

Fondatori

Sono Fondatori originari coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione della Fondazione.

Ai Fondatori sono riconosciuti i poteri di nomina, revoca e sostituzione in caso di dimissioni del Presidente, del Vicepresidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione con decisione presa a maggioranza dei due terzi dei Fondatori stessi nonché, con le medesime modalità di decisione, il potere di esprimere il proprio parere vincolante sulle modifiche del presente Statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione.

Qualora, per qualsiasi motivo, uno dei Fondatori non intenda proseguire l'iniziativa intrapresa con la costituzione della Fondazione, dovrà darne comunicazione agli altri Fondatori ed al Presidente della Fondazione con lettera raccomandata. Per effetto di tale comunicazione cesseranno in capo al Fondatore uscente tutti i poteri a lui spettanti.

La revoca non è ammessa in caso di nomina a vita.

Possono divenire fondatori, nominati tali con decisione presa all'unanimità dei fondatori, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono al fondo di dotazione o anche al fondo di gestione della stessa.

Tutte le attribuzioni ed i poteri spettanti ai soci fondatori si trasferiscono per successione *mortis causa*.

Articolo 7-bis

Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di "sostenitori" le persone fisiche e giuridiche e gli enti che, non volendo partecipare e contribuire attivamente alle attività della Fondazione facendo parte dei suoi organi e non volendo assumere la qualifica di "volontari", condividono le finalità della Fondazione e contribuiscono al perseguimento dei suoi scopi mediante uno o più dei seguenti apporti: contributi volontari; versamento annuo nella misura che sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione; attribuzioni di beni materiali e immateriali.

L'ammissione dei sostenitori è deliberata, su richiesta di questi, dal Consiglio di Amministrazione e dovranno essere i-

scritti in apposito Registro.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione non è ripetibile e non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione, nè in particolare attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio.

Articolo 7-ter

Onorari

Possono ottenere la qualifica di soci Onorari le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti, italiani o stranieri, che nel corso della vita della Fondazione contribuiscono con un ruolo determinante nel campo della sanità, della ricerca, della cultura e dell'informazione al perseguimento degli scopi della Fondazione.

Gli stessi sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e non sono tenuti ad alcuna forma di contribuzione in favore della Fondazione.

La qualifica di socio Onorario è di carattere onorifico e non coinvolge nell'attività della Fondazione.

Articolo 8

Esercizio finanziario

La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 9

Bilancio d'esercizio e bilancio sociale

Entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto dall'Articolo 13 del Codice del Terzo Settore nonché, ove richiesto dalla legge, il bilancio sociale. Qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della fondazione segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione di missione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio il bilancio può essere approvato entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la eventuale ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di eventuali riduzioni dello stesso per perdite e, solo per la differenza, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili e avanzi di gestione, del fondo di dotazione e di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano, comunque, effettuate a favore di altre organizzazioni del terzo settore che per legge, statuto o regolamento



Handwritten signature: Michele Iannucci

fanno parte della medesima unitaria struttura. Si applica la disciplina prevista dagli articoli 8 e 14 del CTS.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'Articolo 6 (Attività diverse) del CTS a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Articolo 10

Organi ed uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di amministrazione);
- il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di amministrazione);
- il Comitato Scientifico.

Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

Articolo 11

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri.

Il Presidente ed il vice-Presidente della Fondazione ne fanno parte di diritto.

Gli altri membri sono scelti dai Fondatori i quali di volta in volta ne determinano il numero e la durata dell'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Segretario ed il Tesoriere.

I consiglieri sono rieleggibili.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, può essere dichiarato decaduto dallo stesso consiglio.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati da chi li ha nominati.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione spetta ai Fondatori. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- approva il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale, o-

ve richiesto per legge;

- approva il regolamento relativo all'organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi;
- nomina, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e dispone la revoca dei suoi membri;
- nomina l'Organo di Controllo e dispone la revoca dei suoi membri;
- nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico e ne dispone la revoca;
- gestisce la Fondazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dai fondatori;
- predispone i programmi e gli obbiettivi della Fondazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi sentito il parere vincolante dei Fondatori;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione sentito il parere vincolante dei Fondatori;

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Articolo 12

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno o più Consiglieri o dall'Organo di Controllo. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo, gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e l'Organo di controllo se nominato.



Quarta del Beleno
Michele Iannucci

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le adunanze del consiglio sono presiedute dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età presente.

Il consiglio nomina un segretario per la stesura dei verbali delle riunioni dei suoi membri. Il segretario può anche essere un estraneo al consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione, **delibera validamente**, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo diversi quorum stabiliti da questo Statuto. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritte senza indugio nel libro dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione da tenersi nei modi previsti dal CTS.

Articolo 13

Compenso organo amministrativo

A favore di coloro che sono preposti alle cariche della fondazione o a talune di esse può essere previsto un compenso, nell'osservanza della Normativa Applicabile.

Articolo 14

Presidente

Il Presidente della Fondazione può essere nominato anche a vita.

Il Presidente:

- a) rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi ed anche in

giudizio, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

b) effettua l'ordinaria amministrazione della Fondazione e ne cura il legittimo ed efficiente andamento;

c) verifica e pretende l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile; promuove la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;

d) convoca il Consiglio di Amministrazione e ne esegue le deliberazioni;

e) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;

f) cura le relazioni con enti, istituzioni e imprese pubbliche e private e con gli altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno per le singole iniziative della Fondazione;

g) in caso di urgenza adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse della Fondazione; tali provvedimenti devono poi essere sottoposti all'approvazione del Consiglio nella sua prima adunanza successiva che deve essere convocata dallo stesso Presidente entro otto (8) giorni dall'adozione del provvedimento urgente.

Il Presidente della Fondazione risponde del proprio agire di fronte al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15

Vice-Presidente

Il Vice-Presidente della Fondazione può essere nominato anche a vita.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo fatto dell'agire del Vice-Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 15-bis

Il Presidente Onorario

La Fondazione può nominare uno o più Presidenti onorari, individuandolo fra le personalità che nel corso della loro esistenza si siano particolarmente distinti nell'ambito di attività oggetto della Fondazione.

Il Presidente Onorario è invitato permanente alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione. Egli ha diritto di voto e può essere delegato dal Presidente della Fondazione a rappresentare la stessa in occasione di eventi ed iniziative pubbliche a sostegno dell'attività della Fondazione.

La carica di Presidente onorario è assegnata dal Consiglio d'Amministrazione che ne determina anche la durata.

Articolo 16

Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per



Handwritten signature: Felice Jannucci

l'amministrazione della Fondazione.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione e del Libro Verbali del Comitato Esecutivo.

Articolo 17

Il Tesoriere

Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio di amministrazione.

Articolo 18

Organo di controllo

L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale ed è nominato dai Fondatori.

L'Organo di controllo collegiale è costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

L'Organo di controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Se all'Organo di controllo fosse assegnata anche la funzione di revisione legale, tutti i componenti devono essere nominati tra soggetti iscritti nel Registro dei Revisori legali.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, se applicabili;
- vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
- vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto fun-

zionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del CTS;

- attesta che il bilancio della Fondazione, se redatto nei casi previsti dall'Articolo 14 (Bilancio sociale) del CTS, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

I membri dell'Organo di controllo partecipano di diritto alle Assemblee ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19

Convocazione e funzionamento organo di controllo

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri dell'organo di controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

L'Organo di controllo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro dell'organo di controllo più anziano d'età.

Le deliberazioni dell'organo di controllo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza dell'organo di controllo.

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

L'organo di controllo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare i-



Michele Iannucci

Verba del Beato

nequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 20

Organo di revisione legale dei conti

I Fondatori, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritengano opportuno, nominano un Revisore Legale. La nomina del Revisore legale è obbligatoria nei casi previsti dall'Articolo 31 (Revisione legale dei conti) del CTS.

La funzione di revisore legale è esercitata da una persona fisica o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito Registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di controllo di cui al precedente articolo.

La responsabilità del Revisore legale è regolata dall'Articolo 28 del CTS.

Al Revisore legale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2397 e 2399 cod. civ..

Articolo 21

Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da membri scelti dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri. Presiede il Comitato Esecutivo il Presidente della Fondazione.

Il Comitato Esecutivo è disciplinato, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti, le medesime norme applicabili al Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure ad acta, ad negotia e ad lites) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Fondazione.

Articolo 22

Comitato di Consulenza Scientifica

Il consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato di

Consulenza Scientifica con i compiti e nel numero di componenti, determinato dal Consiglio stesso nella relativa delibera di nomina.

Il Comitato di Consulenza Scientifica è costituito da esperti nel campo della ricerca biomedica e clinica scelti dal Consiglio di Amministrazione. Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Comitato formulerà un regolamento per il suo funzionamento, che verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato ha la funzione di assistere il Consiglio di Amministrazione nella formulazione e valutazione dei programmi di attività della Fondazione.

Presiede il Comitato di Consulenza Scientifica il Presidente della Fondazione.

Articolo 23

Libri della Fondazione

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

- a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari, il quale è tenuto a cura del Consiglio di amministrazione. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copie.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di amministrazione è tenuto a cura del Consiglio di amministrazione e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. I Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Articolo 24

Trasparenza

Al fine di assicurare la piena conoscibilità della gestione delle risorse e delle attività, la Fondazione pubblica sul proprio sito web i bilanci approvati entro trenta giorni dall'approvazione, in open data secondo lo schema definito dal



Carlo del Buer Michele June

Consiglio di Amministrazione. Nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico gli atti degli Organi della Fondazione saranno pubblicati sul proprio sito web, in conformità e nei modi previsti dalla Normativa Applicabile.

Articolo 25

Vigilanza

L'autorità competente vigila sull'attività della Fondazione secondo le disposizioni della Normativa Applicabile.

I controlli ed i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'articolo 90 (Controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo settore) del CTS.

Articolo 26

Scioglimento ed estinzione

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 (Registro unico nazionale del Terzo settore) del CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, che nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

Articolo 27

Regolamento Interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Presidente della Fondazione e da approvarsi Consiglio di Amministrazione, con voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti.

Eventuali modifiche a tale regolamento interno potranno essere apportate su proposta di almeno un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione. Tali modifiche, sottoposte al Consiglio di Amministrazione stesso, e saranno accolte con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

Articolo 28

Clausola Compromissoria

Per ogni controversia in merito alla interpretazione ed applicazione del presente Statuto, le parti sin d'ora decidono di affidarsi ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri, tutti scelti dal Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale giudicherà ex bono et equo, ed il cui lodo sarà inappellabile.

Articolo 29

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.